

RPU. n. 11/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Bisignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 11/2022, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e 67 ss. C.C.I.I., depositata nell'interesse di FRANCESCO TORRISI, c.f. TRRFNC76R20F158Z e GIUSEPPE TORRISI, c.f. TRRGPP50L01F158F, rappresentati e difesi dall'avv. GIORGIA PRUITI CIARELLO

ricorrenti,

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04.10.2022 Francesco Torrisci e Giuseppe Torrisci, figlio e padre conviventi, hanno proposto un piano di ristrutturazione della loro complessiva situazione debitoria con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Edoardo Bucca.

Con decreto del 03.10.2022, il GD designato (dott. Minutoli), previa riqualificazione della domanda come ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissato l'udienza del 26 gennaio 2023 ore 10.00.

Come risulta dalla relazione dell'OCC, avv. Edoardo Bucca, le cause della situazione di sovraindebitamento dei sigg.ri Torrisci trovano origine nella condizione di ludopatia patologica da cui è affetto il Torrisci Francesco, per come attestato dal dipartimento di salute mentale del SERT Messina Sud rilasciato in data 29/10/2021 e presso il quale il predetto è ancora in cura. Il bisogno compulsivo di gioco del quale il sig. Torrisci Francesco è affetto ha comportato il dilapidare delle poche sostanze economiche di cui lo stesso dispone ed il contrarre sempre più debiti, stipulando diversi contratti di finanziamento e prestiti personali concessi nell'arco di pochi mesi dalla Compass e dalla Findomestic, il primo in data 17/10/2016 ed il secondo in data 16/12/2016, con la libera disponibilità di carte di credito ed ottenendo in data 12/11/2018, ulteriore credito dalla Compass con la cessione del quinto dello stipendio. Il sig. Torrisci Giuseppe, padre del sig. Francesco, al fine di cercare di tamponare la massa debitoria del figlio, stipulava con il Credito Emiliano un prestito in data 05/02/2019 con la cessione del quinto della propria pensione.

I ricorrenti hanno rappresentato la pendenza della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (n. 1322/2021 RgeS), allo stato sospesa (come documentato da provvedimento allegato alle note del 29.04.2023), promossa da ItaCapital per il soddisfacimento del credito dell'importo di € 24.065,45.

Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, il complesso debitorio dei ricorrenti - per € 55.510,41- è rappresentato dal debito di Torrisci Francesco nei confronti di Agenzia delle Entrate, di Riscossione Sicilia, del Comune di Messina, di Itacapital s.r.l. a vario titolo e di Compass-Futuro spa e dal debito di Torrisci Giuseppe (padre) nei confronti di Credito Emiliano.



Il piano prevede la sospensione della cessione del quinto dello stipendio di Francesco Torrisi operato da Futuro spa, incorporata da Compass Banca, e della cessione del quinto della pensione di Giuseppe Torrisi operata da Credito Emiliano s.p.a..

Il piano prevede la soddisfazione del ceto creditorio chirografario nella misura del 40% per un ammontare di € 21.315,80, da corrispondere in 72 mensilità (sei anni) da € 300,00 cadauna; a tale somma vanno aggiunte le spese in prededuzione, a titolo di compenso del gestore della crisi e del legale che li assiste, da corrispondersi nel 1° anno (la soddisfazione del ceto creditorio inizia quindi a decorrere dal 2° anno), con una durata complessiva del piano di 7 anni.

Il gestore della crisi, nella relazione particolareggiata in atti, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha indicato le cause dell'indebitamento, le ragioni della incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni, ha ritenuto fattibile il piano proposto ed indicato i costi della procedura in € 2.500,00 oltre oneri ed accessori relativa alle spese legali di competenza dell'avv. Giorgia Pruiti Ciarello ed € 3.430,00 oltre oneri ed accessori di competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da corrispondersi con le modalità indicate nella relazione particolareggiata.

In risposta al decreto del Gd del 18.04.2023, con note del 29.04.2023 sono stati forniti dal procuratore dei ricorrenti i chiesti chiarimenti e il Gestore della crisi, in pari data, ha depositato note autorizzate, attestando l'avvenuta comunicazione in data 20/10/2022 della relazione particolareggiata e della proposta avanzata ai creditori - Agenzia delle Entrate, Comune di Messina, Agenzia della Riscossione, INPS, Itacapital S.r.l., Credem S.p.A. e Futuro S.p.A.- e che nessuna osservazione è pervenuta da parte dei destinatari.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

L'art. 66 Codice della Crisi rubricato "procedure familiari" dispone che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Nel caso in esame, i ricorrenti -padre e figlio- risultano conviventi e il sovraindebitamento ha un'origine comune, come relazionato dal gestore della crisi, nella condizione di ludopatia patologica del figlio Torrisi Francesco.

Sussiste poi la qualifica di consumatori dei debitori, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del CCII e la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *"Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.



I ricorrenti hanno imputato principalmente al gioco d'azzardo patologico, di cui si è dichiarato ed ha dimostrato di essere asservito il sig. Francesco Torrissi, la causa principale dell'accumularsi dei debiti, così come attestato e relazionato dall'OCC.

Nel caso di specie, per far fronte alla ludopatia patologica da cui affetto, Francesco Torrissi ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il SER.T. di Messina, ancora in corso.

L'accertata ludopatia del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso, consentono di escludere la colpevolezza del debitore rispetto al proprio sovraindebitamento (cfr in tal senso Tribunale Vicenza, 24.09.2020; Trib. Torino 08.06.2016; Tribunale S.Maria Capua Vetere sez. III, 02/12/2020).

Il gestore della crisi con le note di deposito del 21.10.2022 e del 29.04.2023 ha dato atto e confermato di aver provveduto alle comunicazioni all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, anche degli enti locali (art. 68 comma IV) e ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII e che nessuna osservazione o contestazione è pervenuta da parte del ceto creditorio.

Il piano prevede la falcidia dei crediti al 40%.

Tutti i crediti - il cui ammontare complessivo è di € 21.315,80, ridottosi ad € 19.830,88, come da piano di ammortamento aggiornato depositato in allegato alle note del 29.04.2023- hanno natura chirografaria e verranno onorati con rate mensili fisse da euro 300,00 cadauna nell'arco temporale di 6 anni, a decorrere dal 2° anno dall'omologazione.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, può contare sullo stipendio da dipendente part-time del sig. Torrissi Francesco di circa € 1.000,00 e sulla pensione Inps del sig. Giuseppe Torrissi di circa €. 1.200,00 mensili. Il nucleo familiare degli istanti è composto dal sig. Giuseppe Torrissi (padre) Concetta Mollica Colelle (madre) e Francesco Torrissi (figlio); essi risiedono in Messina in via Giovanni Giolitti 66 in un immobile condotto dal sig. Giuseppe Torrissi per il quale corrisponde un canone di locazione di € 450,00 mensili; non sono proprietari di immobili ed il sig. Giuseppe Torrissi è intestatario di un'autovettura FIAT 600 targata CJ713YX di scarso valore economico, mentre il sig. Torrissi Francesco non è intestatario di alcuna autovettura. Come risulta dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, le spese necessarie per assicurare all'intero nucleo familiare un tenore di vita dignitoso, ammontano ad € 1.530,00 mensili circa, di cui € 450,00 per canone di locazione, € 300,00 per spese di luce, Gas e telefonia ed € 250,00 per spese condominiali, beni di prima necessità, benzina e spese per l'autovettura, spese mediche, imposte e tasse, oltre € 530,00 per le spese relative al vitto necessario per l'intera famiglia.

Il piano prevede il medesimo trattamento falcidiato al 40% anche per i creditori per i quali è in corso la cessione del quinto dello stipendio di Torrissi Francesco - Futuro spa incorporata da Compass Banca- e del quinto dello stipendio di Torrissi Giuseppe (Credem spa), i quali, come confermato dal gestore della crisi nelle note del 29.04.2023, sono stati destinatari della comunicazione e non hanno presentato osservazioni.

Sul punto deve osservarsi che l'art 67 co.3 C.C.I.I., ponendo fine ad vivace contrasto insorto nella giurisprudenza di merito, dispone oggi espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Come si evince infatti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto



della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.. La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un *potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile* (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

La norma fa salva solo l'ipotesi prevista dal comma 4° dell'art.67, che fa riferimento ai soli crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, disponendo che: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*.

Si tratta infatti di una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Tale condizione non sussiste rispetto al credito per i quali è in corso la cessione del quinto dello stipendio di Torrisi Francesco (Futuro spa incorporata da Compass Banca) e del quinto dello stipendio della pensione di Torrisi Giuseppe (Credem), non trattandosi di crediti privilegiati o assistiti da garanzie reali.

Ciò posto, considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte del ceto creditorio, come attestato dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata e nelle note in atti, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, la proposta di ristrutturazione dei debiti del ricorrente va omologata, secondo il piano di ammortamento allegato, da ultimo, alle note del procuratore del debitore depositate in data 29.04.2023.

In conseguenza della omologazione del piano, deve disporsi, a) ad opera del Gestore della crisi, la comunicazione al datore di lavoro di Torrisi Francesco e all'INPS che eroga la pensione in favore di Torrisi Giuseppe al fine di operare l'interruzione/sospensione della trattenuta mensile del quinto sullo stipendio dell'uno e sulla pensione dell'altro; b) che le somme accantonate preso il terzo (datore di lavoro di Torrisi Francesco), oggetto della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 1322/2021, per la quale è stata disposta dal GE la sospensione (con decreto del 11.05.2022), vengano svincolate ed utilizzate per il pagamento delle spese in prededuzione, come richiesto dal procuratore nelle note del 29.04.2023.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto con ricorso depositato in data 04.10.2022 da Francesco Torrisi e Giuseppe Torrisi;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia,



e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 03.05.2023

Il Giudice delegato
Claudia Giovanna Bisignano

